

Ordine di Roma. Proposta Commissione studi

# Commercialisti, presto l'organismo per comporre le crisi

**Federica Micardi**

Una norma ad hoc per i debitori non fallibili esiste dal 2012 (la legge 3/2012 modificata dal Dl 179/2012) ma è praticamente rimasta sulla carta. «Pochi la conoscono e quasi nessuno vi ricorre» afferma Andrea Giorgi, presidente della commissione Crisi da indebitamento dell'Ordine dei **dottori commercialisti** ed esperti contabili di Roma. «Eppure si tratta di una norma volta a trovare una soluzione al perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e il patrimonio subito liquidabile per consumatori, professionisti e imprese non fallibili - spiega Giorgi - introdotta nel nostro ordinamento per colmare una lacuna non presente negli altri paesi Ue».

Ora l'ordine dei dottori commercialisti di Roma, grazie a un lavoro svolto dalla Commissione studi, ha appena concluso uno studio di fattibilità per la costituzione di un Organismo di composizione della crisi, Occ (che per legge può essere costituito da commercialisti, notai e avvocati). «Abbiamo fatto questo studio - spiega Giorgi - come primo passo per creare un Occ. Per ora mancano ancora i regolamenti attuativi per questi organismi - spiega Giorgi - anche se il Consiglio di Stato ha chiarito che in base alla legge gli Occ sono subito operativi, salvo poi successivamente allinearsi ai regolamenti una volta emanati».

Ma quando si può attivare questa procedura? Un esempio tipico è il soggetto che acquista beni con pagamento rateale, ad esempio un'automobile, e che poi non riesce a mantenere l'impegno preso perché, ad esempio, perde il lavoro. Un'analoga situazione può riguardare il professionista che ha acceso un mutuo per l'acquisto dello studio e che non riesce a pagare le rate perché i clienti sono insolventi oppure falliti.

L'avvio della procedura concorsuale, destinata al superamento della crisi per sovraindebitamento, avviene con la richiesta da parte del soggetto sovraindebitato. A seguito

dell'istanza, il professionista o i professionisti che dovranno seguire l'intero procedimento, che consiste nella predisposizione di un piano di ristrutturazione, nel caso di un consumatore, o di una proposta di accordo da presentare ai creditori e poi da seguire nei suoi passaggi, sino all'omologa del giudice, potranno essere nominati dal magistrato oppure da un Occ scelto dal soggetto indebitato.

«La rilevanza sociale di questa legge è alta - spiega Giorgi - ma la costituzione di un Occ richiede un impegno rilevante, serve un comitato direttivo, un

## A DUE ANNI DALLA LEGGE

Manca ancora il regolamento per superare le situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili

comitato scientifico, almeno un dipendente con compiti di segreteria e la formazione degli iscritti all'elenco dei soggetti abilitati. Andrebbe anche rivisto il compenso, ora determinato in base ai parametri per i curatori fallimentari e per i commissari giudiziari ridotto del 40%, troppo poco per l'impegno richiesto e le responsabilità previste».

L'Ordine di Roma ha fatto il primo passo, ma aspetta che i tempi siano maturi per la costituzione di un Occ. «Ci piacerebbe presentare questo studio al Consiglio nazionale quando ne avremo uno - prosegue Giorgi -, o condividere questo progetto con i colleghi degli Ordini limitrofi o magari con le altre professioni interessate, perché l'opportunità è interessante, anche sul fronte della semplificazione, ma la norma avrebbe bisogno di un restyling».